




**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

Gruppo Consiliare  
**Movimento 5 Stelle**



Firenze, 13 febbraio 2017

Al Presidente del Consiglio regionale

SEDE

### **Proposta di legge regionale**

**Accesso degli animali di affezione sugli autobus che effettuano il servizio di trasporto pubblico nel territorio regionale. Modifiche alla l.r. 59/2009.**

#### **SOMMARIO**

#### **PREAMBOLO**

**Art. 1 - Accesso degli animali di affezione sugli autobus che effettuano servizio di trasporto pubblico. Inserimento dell'articolo 21 bis nella l.r.59/2009**

**Art. 2 - Norma di prima applicazione. Inserimento dell'articolo 21 ter nella l.r.59/2009**

#### **PREAMBOLO**

**Il Consiglio regionale**

**Visto l'articolo 117, terzo comma della Costituzione;**

**Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) ed l) dello Statuto;**

**Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43);**

**Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);**

**Considerato quanto segue:**

- 1. La possibilità di trasportare gli animali d'affezione sugli autobus adibiti al trasporto pubblico dipende attualmente dai regolamenti che le varie aziende di trasporto applicano autonomamente nelle diverse città anche se, da una loro lettura, si evince che le linee guida seguite nella loro elaborazione sono le stesse, pur con qualche distinguo e differenza marginale;**



2. Tali regolamenti prevedono che a bordo delle vetture non siano ammessi animali ad eccezione del trasporto gratuito di cani - guida per non vedenti, comunque muniti di museruola, cani di piccola taglia, purché tenuti in braccio e muniti di museruola a fitte maglie e altri animali di piccola taglia purché racchiusi in ceste, gabbie o altri contenitori di dimensioni ridotte che impediscano il contatto fisico con l'esterno;
3. La l.r. 59/2009 non sembra specificare queste eventualità, prevedendo solo che i cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale;
4. Si rende pertanto necessario adeguare la normativa regionale, prevedendo esplicitamente che è consentito il libero accesso degli animali di affezione su tutti gli autobus adibiti al trasporto pubblico nel territorio regionale.
5. Quanto previsto dalla legge eviterà inoltre il ripetersi di ~~assai spiacevoli?~~ controversi episodi riguardanti il divieto di salire sugli autobus a persone accompagnate dai loro animali domestici.

Approva la presente legge

**Art.1**

Accesso degli animali di affezione sugli autobus che effettuano servizio di trasporto pubblico. Inserimento dell'articolo 21 bis nella l.r.59/2009

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo") è inserito il seguente:

**"Art. 21 bis**

**Accesso sugli autobus che effettuano servizio di trasporto pubblico**

1. E' consentito il libero accesso degli animali di affezione sugli autobus che effettuano il servizio di trasporto pubblico nel territorio regionale ai sensi della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale).
2. I detentori di cani sono obbligati ad usare il guinzaglio e la museruola, a eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista. E' comunque concesso l'utilizzo del trasportino in alternativa alla museruola. I gatti e i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, che non possono far uso della museruola, devono viaggiare all'interno di trasportini. Per gli animali d'affezione diversi da cani o gatti è obbligatorio l'uso del trasportino.



3. Il detentore che conduce animali di affezione sugli autobus cittadini deve avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. L'animale può essere allontanato, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di notevole affollamento, qualora arrechi disturbo ai viaggiatori e in caso di mancato rispetto degli obblighi sanciti nel comma 2."

#### Art. 2

#### Norma di prima applicazione. Inserimento dell'articolo 21 ter nella l.r.59/2009

1. Dopo l'articolo 21 bis della l.r. 59/2009 è inserito il seguente:

"Art. 21 ter  
Norma di prima applicazione

1. Le disposizioni dell'articolo 21 bis entrano in vigore il 1° gennaio 2018. Entro tale data i soggetti gestori adeguano le carte dei servizi alle disposizioni contenute nel medesimo articolo.

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La possibilità di trasportare gli animali d'affezione sugli autobus che effettuano il servizio di trasporto pubblico dipende attualmente dai regolamenti che le varie aziende di trasporto applicano autonomamente nelle diverse città anche se, da una loro lettura, si evince che le linee guida seguite nella loro elaborazione sono le stesse, pur con qualche distinguo e differenza marginale. Tali regolamenti prevedono che a bordo delle vetture non siano ammessi animali ad eccezione del trasporto gratuito di cani - guida per non vedenti, comunque muniti di museruola, cani di piccola taglia, purché tenuti in braccio e muniti di museruola a fitte maglie e altri animali di piccola taglia purché racchiusi in ceste, gabbie o altri contenitori di dimensioni ridotte che impediscano il contatto fisico con l'esterno.

La l.r. 59/2009, in materia di tutela degli animali, non sembra specificare queste eventualità, prevedendo solo che i cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale. Si rende pertanto necessario adeguare la normativa regionale, così come fatto ad esempio anche dalla Regione Friuli Venezia-Giulia, prevedendo esplicitamente che sia consentito il libero accesso degli animali di affezione su tutti gli autobus operanti nel territorio regionale.

Quanto previsto eviterà inoltre il ripetersi di controversi episodi riguardanti il divieto di salire sull'autobus a persone accompagnate dai loro animali domestici.

(I. Felletti)

(A. Quartini)

(E. Cantone)

Via Cavour 2, 50129 Firenze

(G. Giordano)